possa loro presentarsi l'opportunità, vorranno apportarvi conveniente rimedio.

Non posso però ristarmi dal sollecitare che si provveda efficacemente contro i diffamati di crimini e delitti, e particolarmente di furti e grassazioni.

Signori, questi sono gli uomini i più infesti alla società, i più avversi alle proprietà ed alla sicurezza personale; contro questi quindi non è mai eccessivo il rigore, non sono mai soverchie le misure preventive.

Se avete votato che gli oziosi denunciati debbano rispondere sulla denuncia, e dar buon conto di sè, o che in difetto siano ammoniti, ed i loro nomi, le imputazioni e le declaratorie siano riferite in un particolare registro e comunicate alle autorità politiche e di pubblica sicurezza, perchè mai non adottate almeno uguali misure contro i diffamati di furti e grassazioni? Nei primi per altro non si reprimono nè si puniscono reati, ma la sola probabilità o la presunzione dei reati, dei quali finora non si ha accertamento nè sufficiente indizio. Nei secondi si hanno riscontri, abbenchè generici, di fatti già accaduti, e di tale continuazione e perseveranza nei medesimi da esser venuti a notizia ed a convinzione dell'universalità d'un paese.

Facilmente e con frequenza accade che il ladro per qualche anno rubi, e rubi anche molto, e tuttavia conservi il buon nome, o perchè non sia stato sorpreso nei furti, o perchè anche sia temuto; ma di certo chi da molto attirò sopra di sè l'attenzione del pubblico, ed ottenne senza interruzione la fama di ladro, egli è un vero ladro, un ladro consumato, un ladro incallito di cui non è più sperabile l'emenda. Una fama svantaggiosa, divulgata ad arte per malevolenza od emulazione non ha mai l'impronta ed i caratteri che testè ho accennato.

Di questa verità vieppiù sono convinto per la lunga esperienza avuta amministrando la giustizia in vari mandamenti e provincie, e pel trattamento dei processi criminali quando da istruttore, quando da avvocato fiscale, e quando da giudice decidente.

Il peggio si è che i diffamati di furto, e per me i veri ladri non sono solamente i miserabili privi di beni di fortuna e di mezzi di sussistenza, ed i banditi e perseguitati dalla pubblica forza, ma lo sono ancora molti che possiedono beni, che esercitano una professione, che hanno servitù, che hanno pure certa qual clientela, relazioni, ed imponenze fuori del proprio paese. Ve ne sono che divennero ricchi pei furti e per le grassazioni; che coi beni ereditarono dai loro autori il vizio di cui sono affetti, e le male arti nelle quali più si perfezionano ed induriscono finchè giungano all'ultimo stadio, di fare cioè da capi per combinare, ordinare, istruire e dirigere i complotti a grassare in campagna, ed entro le popolazioni. Crederete forse che le molte ed impudenti grassazioni che si deplorano in questi anni nella Sardegna siano state commesse tutte da orde di banditi che tengono la campagna? No: la maggior parte, o forse tutte, furono meditate e commesse da uomini non inquisiti tra i quali eranvi pure possidenti.

Io abuserei dell'indulgenza della Camera se volessi addurre i molti fatti in conferma che ho ha memoria; mi restringo quindi a dirvi che in una grassazione tentata l'anno scorso in Arcidano, e che mancò d'effetto per essersi il padrone di casa coraggiosamente difeso, rimase estinto da un colpo di fucile uno dei grassatori, che fu in appresso riconosciuto per uno dei proprietari di Villa-Cidro; e nell'altra consumata in Bortigali rimase pure ucciso un individuo benestante di Burgos, vittima, a dir vero, assai tenue in confronto al gravissimo danno cagionato o da lui, o dai suoi correi nell'aver ferito con tiro di fucile il sindaco cavaliere Pietro Paolo Messidda, accorso con altri a perseguitare quei malfattori, che della sua prodezza conserva indelebile testimonianza nella medaglia d'onore accordatagli dal Governo, e nella ferita tuttora aperta e sanguinolenta che sopporta in un piede.

Se pertanto i sospetti di furti sono assai più nocivi degli oziosi, vagabondi e ladri di campagna, se i medesimi per l'articolo 464 al 466 del Codice penale non sono sottoposti a pene fuorchè sorpresi nei casi ivi espressi, si rende imprescindibile che almeno siano qualificati certamente per tali, e sottoposti alla sorveglianza della polizia; vi propongo quindi per articolo 3 il seguente:

« Si procederà ugualmente contro le persone sospette, cioè contro i diffamati per crimini, o per delitti, e specialmente per grassazioni, estorsioni, o truffe: bensì questi in caso che non escludano l'imputazione saranno non solo ammoniti, ma ancora assoggettati alla sorveglianza della polizia almeno per un anno. »

PRESIDENTE. La prego di mandarmi la sua aggiunta.

BIANCHERI. Pregherei l'onorevole relatore a volermi dare alcuni schiarimenti sul modo in cui debba essere eseguito l'articolo di cui si sta ora parlando.

È detto nell'articolo medesimo che i minori oziosi verranno consegnati ai parenti o loro tutori, ma non si stabilisce da chi verranno consegnati, se sia, cioè, l'autorità giudiziaria, ovvero l'autorità di pubblica sicurezza che debba effettuare tale consegna; inoltre come debba essa effettuarsi.

Bramerei ancora di sapere dal signor relatore se nel caso che i parenti non si presentassero, dietro il mandato di comparizione che avrà il giudice spiccato contro di loro, potrà lo stesso punire il loro rifiuto o la loro incuranza con qualche pena disciplinaria, e se lo si debba intendere dalla legge rivestito di sufficiente autorità da poter fare ottemperare al suo mandato di comparizione.

Inoltre, qualora questi parenti non si trovassero, come nei grandi centri di popolazione, o non vi fosse modo di tradurli davanti al giudice, come dovrà lo stesso regolarsi?

Dovrà egli procedere in contumacia seguendo le forme dalla legge prescritte per altre simili contumacie, dovrà egli sospendere il procedimento, oppure dovrà attenersi ad altre forme? E quali saranno in questo caso?

Pregherei il signor relatore a volermi rischiarare su questi vari punti.

DEFORESTA, *relatore*. La prima spiegazione che domandava il preopinante, se ho ben inteso, si è da chi i minori saranno consegnati ai genitori, o tutori, ed io rispondo che essendo il giudice che procede e che deve accertare il fatto, è evidente che farà consegnare i minori o ai genitori, o ai tutori.

In secondo luogo chiedeva l'onorevole preopinante come si procederà se l'accusato non compare e si rende contumace.

A questa domanda dirò che nei casi di cui è questione in questo articolo il giudice non manda citare l'accusato, ma spicca un mandato di comparizione il quale a termini del Codice di procedura criminale si converte in mandato di cattura qualora l'accusato non compaia volontariamente. Quindi non può esservi luogo a contumacia se l'accusato si ritrova e gli viene intimato il precetto, o egli compare volontariamente, od è tradotto per forza. Se poi gli agenti incaricati dell'esecuzione del mandato non lo ritrovano, si sospende il procedimento sino a tanto che il mandato di comparizione sia eseguito.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri ha la parola.

BIANCHERI. Le osservazioni fatte dall'onorevole relatore